



COMUNE DI CRESSA

Provincia di Novara

Regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/09/2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22/07/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/10/2025

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

- | | | |
|----------|---|------------------------------------|
| ARTICOLO | 1 | - Riferimenti Normativi |
| ARTICOLO | 2 | - Oggetto e definizioni |
| ARTICOLO | 3 | - Competenze |
| ARTICOLO | 4 | - Responsabilità |
| ARTICOLO | 6 | - Atti a disposizione del pubblico |

CAPO II

DENUNCIA E ACCERTAMENTO DEI DECESSI - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- | | | |
|----------|----|---|
| ARTICOLO | 7 | - Dichiarazione di morte e adempimenti conseguenti al decesso |
| ARTICOLO | 8 | - Autorizzazioni alla sepoltura |
| ARTICOLO | 9 | - Depositi di osservazione ed obitori |
| ARTICOLO | 10 | - Riscontro diagnostico |

CAPO III

FERETRI

- | | | |
|----------|----|---|
| ARTICOLO | 11 | - Deposizione della salma nel feretro |
| ARTICOLO | 12 | - Verifica e chiusura feretri |
| ARTICOLO | 13 | - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti |

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

- | | | |
|----------|----|---|
| ARTICOLO | 14 | - Modalità del trasporto |
| ARTICOLO | 15 | - Orario dei trasporti |
| ARTICOLO | 16 | - Riti religiosi |
| ARTICOLO | 17 | - Trasferimento di salme senza funerale |
| ARTICOLO | 18 | - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività |
| ARTICOLO | 19 | - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione |
| ARTICOLO | 20 | - Trasporti in luogo diverso dal cimitero |
| ARTICOLO | 21 | - Trasporti all'estero o dall'estero |
| ARTICOLO | 22 | - Trasporto di ceneri e resti |

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- ARTICOLO 23 - Localizzazione cimitero
- ARTICOLO 24 - Disposizioni generali - Vigilanza
- ARTICOLO 25 - Reparti speciali nel cimitero
- ARTICOLO 26 - Ammissione nel cimitero
- ARTICOLO 27 - Ammissione nel reparto speciale del cimitero
- ARTICOLO 28 - Servizio di custodia e manutenzione
- ARTICOLO 29 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II POLIZIA DEI CIMITERI

- ARTICOLO 30 - Orario
- ARTICOLO 31 - Divieti speciali
- ARTICOLO 32 - Riti funebri
- ARTICOLO 33 - Fiori e piante ornamentali
- ARTICOLO 34 - Materiali ornamentali

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- ARTICOLO 35 - Disposizioni generali

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ARTICOLO 36 - Inumazione
- ARTICOLO 37 - Tumulazione
- ARTICOLO 38 - Deposito provvisorio

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ARTICOLO 39 - Esumazioni ordinarie
- ARTICOLO 40 - Esumazioni straordinarie
- ARTICOLO 41 - Estumulazioni
- ARTICOLO 42 - Esumazioni ed estumulazioni
- ARTICOLO 43 - Raccolta delle ossa
- ARTICOLO 44 - Oggetti da recuperare
- ARTICOLO 45 - Disponibilità dei materiali

CAPO VI CREMAZIONE

- ARTICOLO 46 - Crematorio
- ARTICOLO 47 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- ARTICOLO 48 - Urne cinerarie
- ARTICOLO 49 - Affidamento e Dispersione delle ceneri

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- ARTICOLO 50 - Sepulture private
- ARTICOLO 51 - Durata delle concessioni
- ARTICOLO 52 - Uso delle sepolture private
- ARTICOLO 53 - Manutenzione
- ARTICOLO 54 - Scadenza

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- ARTICOLO 55 - Divisione, subentri
- ARTICOLO 56 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- ARTICOLO 57 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- ARTICOLO 58 - Revoca
- ARTICOLO 59 - Decadenza
- ARTICOLO 60 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- ARTICOLO 61 - Estinzione

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- ARTICOLO 62 - Accesso al Cimitero
- ARTICOLO 63 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- ARTICOLO 64 - Recinzione aree e materiali di scavo
- ARTICOLO 65 - Orario di lavoro
- ARTICOLO 66 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- ARTICOLO 67 - Vigilanza

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

- ARTICOLO 68 - Funzioni e licenze
- ARTICOLO 69 - Divieti

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

- ARTICOLO 70 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- ARTICOLO 71 - Mappa
- ARTICOLO 72 - Annotazioni in mappa
- ARTICOLO 73 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- ARTICOLO 74 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 - Riferimenti Normativi

1. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, alla Legge n. 130 del 30/03/2001 e relativo regolamento di attuazione, del Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002, delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, della L.R. del Piemonte n. 20 del 31/10/2007 e della L.R. n. 15 del 03/08/2011 e relativo regolamento di attuazione.

ARTICOLO 2 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- 2.1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire, di struttura e qualità di materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- 2.2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
- 2.3. per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- 2.4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- 2.5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- 2.6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- 2.7. per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- 2.8. per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- 2.9. per nicchia cineraria si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- 2.10. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

ARTICOLO 3 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
3. Le attività di autorizzazione, non riservate dalla Legge al Sindaco od altri organi, si intendono di competenza del Responsabile del Servizio, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.

ARTICOLO 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe, è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del comune è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - 2.1. l'orario di apertura e chiusura;
 - 2.2. copia del presente regolamento;
 - 2.3. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - 2.4. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - 2.5. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- 2.6. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II

DENUNCIA E ACCERTAMENTO DEI DECESSI - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ARTICOLO 7 - Dichiarazione di morte e adempimenti conseguenti al decesso

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.
2. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile.
3. L'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio sul territorio.
4. Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell'articolo 1 del D.P.R. 285/1990 entro le ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.
5. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore.

ARTICOLO 8 - Autorizzazioni alla sepoltura

1. Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.
2. L'Ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte salvi i casi espressi nei regolamenti speciali e dopo che si è accertato della morte medesima per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
3. Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.

ARTICOLO 9 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito d'osservazione e all'obitorio in locali idonei messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.
2. I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
3. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
4. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all'articolo 18 del d.p.r. 285/1990.

5. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

6. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

7. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 6, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 3;

b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 10 - Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.

3. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 11 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 13.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'articolo 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente, che darà riscontro dopo avere valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

ARTICOLO 12 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli, l'osservanza delle norme previste per il trasporto e la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, sono verificate direttamente dal personale incaricato dalle imprese funebri, che ne attesta la regolare esecuzione.

ARTICOLO 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto, ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV del D.P.R. 285/1990.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 14 - Modalità del trasporto

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, mediante l'utilizzo di mezzi idonei a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta ed il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
2. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate nel rispetto della normativa statale vigente.
3. I trasporti di cadavere, resti mortali o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
4. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.
5. I trasporti di cadaveri sono a carico di chi li richiede o li dispone.

6. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al comune, che si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.
7. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
8. Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura; inoltre iscrive su apposito registro tutte le operazioni eseguite, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.
9. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.
10. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

ARTICOLO 15 - Disciplina dei trasporti

1. Il Comune può fissare gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per le eventuali soste attraverso apposita ordinanza.

ARTICOLO 16 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 17 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL congiuntamente al Dirigente del Servizio di Medicina Legale dell'ASL dispongono, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Responsabile del Servizio con atto amministrativo, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico atto del Responsabile del Servizio del Comune ove e' avvenuto il decesso.

ARTICOLO 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/12/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28, 29 e 32 dello stesso Regolamento.

ARTICOLO 22 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, a seguito di domanda degli interessati.
2. Se il trasporto e' da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 23 - Localizzazione cimitero

1. Il Comune dispone di un Cimitero Comunale sito in Via Papa Giovanni XXIII.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 24 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 31, 112, 113 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 25 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 26 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, di norma, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie di sepoltura individuale o di famiglia solo nel caso in cui la concessione sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Situazioni diverse rispetto a quelle previste dai commi precedenti, possono essere valutate dalla Giunta secondo i seguenti criteri:
 - acquisizione di benemerienze nei confronti del Comune di Cressa;
 - legami familiari o affettivi con cittadini Cressesi anche nel caso in cui l'interessato non sia mai stato residente nel Comune.
4. La necessità di circoscrivere le ipotesi di seppellimento nel Cimitero di Cressa, deriva anche dall'esigenza di programmazione e di predisposizione del piano regolatore cimiteriale previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 27 - Ammissione nel reparto speciale del cimitero

1. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

ARTICOLO 28 - Servizio di custodia e manutenzione

1. Il servizio di custodia è affidato al personale comunale, il quale, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 8; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro, tenuto in doppio esemplare:

1.1. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 8, l'anno, il giorno, l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo;

1.2. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito in cui sono stati deposti;

1.3. Le generalità, come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo del deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;

1.4. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri.

2. I registri, che possono essere tenuti anche con mezzi informatici, devono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo.

3. Altri obblighi del servizio di custodia sono i seguenti:

3.1. Custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale e gli attrezzi posti al servizio del cimitero stesso;

3.2. Tenere in stato di decenza e netto da ogni erba il cimitero comunale, le sue adiacenze e l'immediata strada d'accesso;

3.3. Mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma anche in riguardo allo scolo delle acque piovane;

3.4. Tenere costantemente puliti i viali e mantenere in buone condizioni le piante che li delimitano;

3.5. Sorvegliare i locali di deposito dei cadaveri, dietro ordine scritto dell'ufficiale dello stato civile, in qualsiasi tempo e ora;

3.6. Raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero escavate;

3.7. Tenere costantemente aggiornata, con appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nel campo comune;

3.8. Presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero ed al loro trasporto nella camera mortuaria, o direttamente nelle fosse per l'inumazione, o nei loculi o nelle cappelle private per la tumulazione;

3.9. Essere presente nel cimitero nei giorni e nelle ore stabilite;

4. Le attività di scavo e riempimento fosse per le inumazioni, così come l'apertura e la chiusura dei loculi/cellette ossario per le tumulazioni, potranno essere eseguite dal personale comunale o date in appalto a personale esterno.

5. La responsabilità del servizio di custodia e manutenzione del cimitero e del personale che si occupa di tali attività compete all'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 29 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - 2.1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - 2.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
 - 2.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - 3.1. Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
 - 3.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.
 - 3.3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - 3.4. Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
 - 3.5. Trattenere per sé, o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 30 - Orario

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo l'orario affisso all'ingresso, deciso dal Sindaco.

ARTICOLO 31 - Divieti speciali

1. Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - 1.1. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - 1.2. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - 1.3. introdurre oggetti irriverenti;
 - 1.4. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - 1.5. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - 1.6. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - 1.7. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - 1.8. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari);
 - 1.9. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- 1.10. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - 1.11. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - 1.12. qualsiasi attività commerciale;
 - 1.13. porre fiori, vasi e suppellettili in misura eccessiva, tale da intralciare il passaggio sulle parti comuni. Si procederà alla rimozione immediata di qualsivoglia ornamento apposto in violazione del presente divieto.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 32 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

ARTICOLO 33 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. I rifiuti, quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

ARTICOLO 34 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 35 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Il cimitero ha pure aree ed opere manufatti riservati a sepolture private, individuali, familiari e

per la collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

4. La costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal Comune, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal Comune, previo parere dell'ASL competente per territorio.

CAPO IV

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 36 - Inumazione

1. Sono inumazioni le sepolture nella terra. Le sepolture nel campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

2. Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera a cura del Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Su ogni cippo dovrà essere apposta l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. La targa identificativa del defunto potrà essere scelta ed applicata dai privati a proprie spese.

3. E' vietata sulle sepolture individuali a inumazione del campo comune qualsiasi aiuola o recinzione.

4. La conservazione dello stato di decoro della sepoltura, fa carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. Per quanto attiene alle modalità ed alle caratteristiche delle inumazioni si applicano le norme di cui al D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 37 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. In ogni loculo è posto un solo feretro, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

4. Nel loculo, su presentazione di apposita istanza, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei ed urne cinerarie.

5. Nella celletta ossario possono essere collocate, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei ed urne cinerarie.

6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e la chiusura mediante muratura deve essere eseguita, di norma, all'atto della tumulazione e comunque non oltre 15 giorni dalla tumulazione stessa.

7. Nel caso di tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del DPR 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

ARTICOLO 38 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del 30% del costo del loculo.
2. La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:
 - 2.1. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilita';
 - 2.2. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - 2.3. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto gia' approvato.
3. La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Se il loculo verrà utilizzato per un periodo maggiore di 18 mesi, verrà pagato l'intero costo in vigore della concessione.
4. E' consentita, con modalita' analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 39 - Esumazioni ordinarie

1. Sono considerate esumazioni ordinarie:
 - 1.1. quelle eseguite alla scadenza di 10 anni dalla data di inumazione, se la sepoltura e' avvenuta in campo comune, per far luogo ad altri seppellimenti.
 - 1.2. quelle eseguite alla scadenza della concessione, se trattasi di sepolture private con sistema ad inumazione, a condizione che il turno di inumazione stesso non sia inferiore a quello stabilito in via ordinaria a 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di novembre a quello di marzo.
3. Qualora venga richiesta dai familiari, la conservazione dei resti in celletta ossario, la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa dovuta; negli altri casi le ossa rinvenute saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
5. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 40 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (esclusione da maggio a settembre).
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria competente dichiarare che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria competente o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 41 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

3.1. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;

3.2. su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e dietro corresponsione della relativa tariffa. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco nell'apposito campo individuato dal Comune. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con un minimo di cinque anni.

6. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro o nella precedente sepoltura, se ancora disponibile o in una nuova sepoltura, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 10 anni dalla precedente. Per la nuova concessione è dovuto il canone stabilito con deliberazione della Giunta comunale.

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 42 - Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dei diritti vigenti.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

ARTICOLO 43 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Le stesse potranno essere collocate in un loculo già occupato da altra salma o da resti, previo pagamento della tariffa in vigore per le operazioni cimiteriali eseguite o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

ARTICOLO 44 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 45 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VI CREMAZIONE

ARTICOLO 46 - Crematorio

1. Si dà atto che il Comune di Cressa non dispone di impianto di cremazione. Le operazioni di cremazione devono essere eseguite presso impianti autorizzati.
2. I costi della cremazione sono interamente posti a carico dei richiedenti.

ARTICOLO 47 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima dovrà contenere l'espressa indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della Legge 30 Marzo 2001, n. 130:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

ARTICOLO 48 - Urne cinerarie

1. La cremazione è compiuta da parte di soggetti gestori di impianti di cremazione che devono adottare sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

2. Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria che deve avere i seguenti requisiti:

2.1. *Urna destinata alla conservazione o alla tumulazione:*

- dimensioni massime di cm. 30 x 30 ed altezza di cm. 20;
- materiale non deperibile;
- chiusura con saldatura a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa;
- recante all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto.

2.2. *Urna destinata alla dispersione:*

- materiale non degradabile (marmo, legno)
- chiusura ermetica e sigillata in modo da evitare eventuali forzature.

3. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- tumulate in tombe di famiglia o in cappelle autorizzate o in loculi e cellette all'interno del cimitero;
- inumate esclusivamente all'interno del cimitero in urne cinerarie a condizione che le stesse siano realizzate in materiali non deperibili;
- disperse con le modalità di cui all'articolo successivo;
- consegnate al soggetto affidatario (per l'affidamento).

ARTICOLO 49 - Affidamento e Dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla Legge 30 Marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. n. 20 del 31 Ottobre 2007 e relativi regolamenti di attuazione;

2. L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

2.1. l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;

2.2. l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l'intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;

2.3. di aver adempiuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;

2.4. l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;

- 2.5. la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale o incaricato dal comune medesimo per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di affidamento;
- 2.6. l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunciare all'affidamento.
3. L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
- 3.1. l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
 - 3.2. di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
 - 3.3. di aver preventivamente comunicato al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
 - 3.4. di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.
4. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
- nell'area a ciò destinata e posta all'interno del cimitero comunale da destinarsi a campo di dispersioni delle ceneri;
 - in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro;
 - nel cimitero comune, ove istituito, previsto dall'art. 80 del D.P.R. 285/1990 all'interno del cimitero comunale.
 - in tutte le aree pubbliche poste al di fuori dei centri abitati.
5. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei luoghi del territorio comunale:
- in montagna a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi.
 - nei fiumi e corsi d'acqua nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
6. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
7. Il Comune di Cressa adotta politiche incentivanti la cremazione, e rinuncia pertanto all'applicazione di tariffe per l'affido e la dispersione delle ceneri, applicando le tariffe solo a fronte delle altre prestazioni (tumulazione, inumazione delle urne cinerarie nei cimiteri comunali, ecc.)."

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 50 - Sepolture private

1. Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
- 3.1. sepolture individuali (loculi, cellette ossario, ecc.);
 - 3.2. sepolture per famiglie e collettività.

4. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione si farà constare da apposita scrittura privata contenete l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso; le spese inerenti la suddetta scrittura privata sono interamente poste a carico del concessionario.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - il Rappresentante dell'Ente, i Concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - il valore della concessione;
 - gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
8. La concessione a tempo determinato è revocabile, in quanto insistente su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto della nuda proprietà del Comune.
9. La concessione non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi.

ARTICOLO 51 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata e' fissata:
 - 2.1. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività dalla data di stipulazione del contratto;
 - 2.2. in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, dalla data di stipula del contratto;
 - 2.3. in 30 anni per le cellette ossario, dalla data di stipula del contratto;
3. A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo, per una sola volta per ulteriori venticinque anni, dietro il pagamento del canone previsto con delibera della Giunta Comunale.

ARTICOLO 52 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private individuali è riservato esclusivamente alle persone individuate nell'atto di concessione.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private destinate alle famiglie è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.).
3. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - 3.1. Ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - 3.2. Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - 3.3. Ad Enti, Corporazioni, Fondazioni.

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al punto 3.2 del presente articolo sono compresi: gli ascendenti e i discendenti in linea retta di qualunque grado; i fratelli e le sorelle consanguinee; il coniuge.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5. Per i conviventi, i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con dichiarazione scritta.

6. Può altresì essere consentita, su richiesta scritta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario;

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario e' nullo di diritto.

ARTICOLO 53 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo eventualmente, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Risultando lo stato di abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, i cui costi saranno ripartiti ai Concessionari secondo le modalità definite dalla Giunta Comunale.

5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

5.1. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

5.2. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

5.3. l'ordinaria pulizia;

5.4. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ARTICOLO 54 - Scadenza

1. L'Ufficio Comunale provvederà a segnalare al Concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza di concessione della sepoltura privata.

2. Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fossero reperibili, la segnalazione potrà effettuarsi tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e alla porta del Cimitero, preferibilmente nel periodo in concomitanza con la commemorazione dei defunti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 55 - Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ARTICOLO 56 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale (loculi/cellette) a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso il concessionario rinunciante potrà ottenere, con documentata domanda, il rimborso dell'importo previsto con delibera della Giunta Comunale.
2. Qualora la salma tumulata in un loculo venga trasferita altrove, il loculo lasciato in tal modo libero, ritorna al Comune senza che sia dovuto alcun indennizzo.

ARTICOLO 57 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti o parte di essi costruiti dal Comune o da concessionari a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso dell'importo previsto con delibera della Giunta Comunale.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 58 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali, dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 59 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - 1.1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - 1.2. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - 1.3. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - 1.4. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - 1.5. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
 - 1.6. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale e affissa presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 60 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 61 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nei loculi a disposizione del Comune, nell'ossario o nel cinerario.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 62 - Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da apposita comunicazione al Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico, precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.
2. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
3. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori sopra indicati, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 63 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private, redatti da professionisti abilitati, devono essere conformi ai requisiti fissati dal P.R.C.

Non è richiesto il parere preventivo dell'A.S.L. ai sensi della D.G.R. n. 115 – 6947 del 05.08.2002 adottata dalla Giunta Regionale del Piemonte.

2. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

ARTICOLO 64 - Recinzione aree e materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 65 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio comunale.

ARTICOLO 66 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo della commemorazione dei defunti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.

ARTICOLO 67 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 68 - Funzioni e licenze

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto.

2. Per lo svolgimento dell'attività funebre, le imprese devono essere in possesso dei requisiti di conformità previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.

3. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

3.1. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune, che presso parrocchie ed enti di culto;

3.2. fornire feretri e gli accessori relativi;

3.3. effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

4. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche. L'etica professionale di tutti i soggetti che agiscono all'interno del settore delle onoranze funebri deve uniformarsi ai principi del codice deontologico di cui all'art. 6, comma 5 della Legge Regionale n. 15 del 03/08/2011.

ARTICOLO 69 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

1.1. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno di luoghi di cura e di degenza;

1.2. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

1.3. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

1.4. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 70 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 71 - Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione, in mappa, corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 72 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - 2.1. Generalità del defunto o dei defunti.
 - 2.2. Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento.
 - 2.3. La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme.
 - 2.4. Le generalità del concessionario o dei concessionari.
 - 2.5. Gli estremi del titolo costitutivo.
 - 2.6. La data ed il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione.
 - 2.7. La natura e la durata della concessione.
 - 2.8. Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 73 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 74 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione.
2. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria.